



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **918**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - articolo 59, comma 2. Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 564 di data 25 marzo 2011. Definizione dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A).

Il giorno **06 Maggio 2011** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto che con deliberazione n. 564 di data 25 marzo 2011 pubblicata sul BUR n. 15 del 12 aprile 2011 la Giunta provinciale ha deliberato di conformarsi al DM 27 marzo 2008, facendo propri i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.), stabilendo nel contempo ulteriori requisiti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 59 della L.P. 28.03.2008, n. 4;

Preso atto che, ai sensi di quanto espresso nel DM 27 marzo 2008, articolo 11, comma 1, le regioni e le provincie autonome esercitano la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento sui CAA e sulle società di cui essi si avvalgono, per i quali hanno rilasciato il riconoscimento;

Ritenuto pertanto che per i CAA la cui sede legale non ricade in provincia di Trento i controlli sulla società stessa non vengono esercitati dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole, la quale viene coinvolta solo per il controllo delle varie sedi operative presenti sul territorio provinciale, abilitate dalla Regione o Provincia Autonoma che ha riconosciuto la società medesima;

Ritenuto pertanto che i CAA la cui sede legale non ricade in provincia di Trento devono adeguarsi ai requisiti minimi aggiuntivi fissati dalla Giunta provinciale limitatamente a quelli relativi alla operatività nelle varie sedi abilitate dislocate sul territorio provinciale trentino, specificando pertanto che:

- quanto previsto al terzo punto del dispositivo relativo alla presentazione al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole della certificazione di bilancio ovvero della relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna, non sarà richiesto ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- il requisito relativo all'obbligo di comunicazione alla Struttura competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole di eventuali modifiche intervenute nei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, non sarà richiesto ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma;
- quanto previsto al al secondo alinea del punto 1) del dispositivo non sarà richiesto ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma, ma verificato con le rispettive Regioni competenti per territorio;

Ritenuto inoltre di integrare il terzo alinea del punto 1) del dispositivo del provvedimento n. 564 del 25 marzo 2011 nel seguente modo:

- dopo l'elencazione dei quattro ambiti territoriali si inseriscono le seguenti parole:
“anche se non tutti necessariamente abilitati come sedi operative dalla Regione o Provincia Autonoma competente”.

Preso atto inoltre di sostituire il punto 2) del dispositivo del provvedimento oggetto di modifica con il seguente:

- 2) di dare atto che, qualora ai CAA vengano delegati ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 59 della L.P. 28.03.2003, n. 4 da parte della Provincia o dell'Organismo Pagatore, il CAA è tenuto ad adeguare la polizza di assicurazione esistente o, in alternativa, a stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei danni diretti ed indiretti eventualmente provocati sia all'Amministrazione che agli utenti a seguito dell'erogazione dei servizi medesimi;

Ritenuto di eliminare il quinto alinea del paragrafo "Sedi operative, attrezzature d'ufficio e giorni di apertura" di cui al punto 1) del dispositivo, in quanto inserito per errore;

Preso atto infine che nel provvedimento oggetto di modifica non era stato specificato come si doveva concludere l'istruttoria, si ritiene di aggiungere al punto 6) del dispositivo che la stessa si concluderà con una determinazione del Dirigente che andrà a confermare o meno il riconoscimento a suo tempo concesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di modificare, per le motivazioni in premessa specificate, la propria deliberazione n. 564 di data 25 marzo 2011 nel seguente modo:
 - quanto previsto al terzo punto del dispositivo relativo alla presentazione al Servizio competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole della certificazione di bilancio ovvero della relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna, non viene richiesto ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - il requisito relativo all'obbligo di comunicazione alla Struttura competente in materia di vigilanza e promozione delle attività agricole di eventuali modifiche intervenute nei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, non viene richiesto ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - quanto previsto al secondo alinea del punto 1) del dispositivo non sarà richiesto ai CAA con sede legale in altra Regione o Provincia Autonoma, ma verificato con le rispettive Regioni competenti per territorio;
 - al terzo capoverso, primo alinea del punto 1) del dispositivo, dopo l'elencazione dei quattro ambiti territoriali si inseriscono le seguenti parole:
"anche se non tutti necessariamente abilitati come sedi operative dalla Regione o Provincia Autonoma competente";

- il quinto alinea, terzo capoverso del punto 1) del dispositivo viene eliminato;
- il punto 2) del dispositivo viene sostituito dal seguente:
 - 2) di dare atto che, qualora ai CAA vengano delegati ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 59 della L.P. 28.03.2003, n. 4 da parte della Provincia o dell'Organismo Pagatore, il CAA è tenuto ad adeguare la polizza di assicurazione esistente o, in alternativa, a stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei danni diretti ed indiretti eventualmente provocati sia all'Amministrazione che agli utenti a seguito dell'erogazione dei servizi medesimi;
- al punto 6) del dispositivo viene aggiunta la seguente frase: "L'istruttoria si concluderà con una determinazione del Dirigente dove sarà confermato o meno il riconoscimento a suo tempo concesso";
- 2) di dare atto che ogni altra disposizione prevista dalla deliberazione n. 564 del 25 marzo 2011 rimane invariata;
- 3) di dare atto che le modifiche di cui al presente provvedimento decorrono retroattivamente dal 25 marzo 2011, data di adozione della deliberazione n. 564/2011;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

MDV - AMC